

Allegato al DPR n. 15 dell'11.2.2021

# AGENZIA SARDA DELL'ENTRATE (ASE) STATUTO

#### Art. 1

## (Natura giuridica e sede legale)

- 1. L'Agenzia Sarda dell'Entrate (ASE), di seguito denominata "Agenzia", istituita, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26.2.1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modifiche, con legge regionale 28.10.2016 n. 25, di seguito denominata "legge istitutiva", ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
- 2. L'Agenzia fa parte del sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale 13/11/1998 n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della regione) e successive modifiche e integrazioni ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore competente in materia di entrate che verifica la conformità dell'attività dell'Agenzia alle direttive e agli obiettivi impartiti dalla Giunta regionale nel rispetto degli indirizzi generali definiti negli atti di programmazione, valutando anche la congruità dei risultati ottenuti.
- 3. All'Agenzia e al relativo personale si applica quanto previsto dalla legge istitutiva, nonché i principi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'Organizzazione degli Uffici della Regione) e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni del presente statuto.
- 4. All'Agenzia si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali nonché la normativa regionale in materia di controlli.
- 5. L'Agenzia ha sede legale in Cagliari.

#### Art. 2

# (Finalità istituzionali)

- 1. L'Agenzia è l'organo tecnico-specialistico che supporta l'Amministrazione regionale in materia di tributi regionali, fiscalità e governo delle entrate tributarie ed extra-tributarie.
- 2. L'Agenzia svolge tutte le funzioni e compiti ad essa attribuiti in materia di entrate e in particolare, adotta tutte le iniziative utili per ottenere il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali; a tal fine può concordare forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con altri soggetti istituzionali che operano nei settori delle entrate, dei tributi e della fiscalità, anche mediante la stipula di apposite convenzioni finalizzate alla fornitura di consulenza agli Enti locali in materia di fiscalità propria, nonché la partecipazione a reti di cooperazione e associazioni fra enti pubblici.
- 3. L'Agenzia opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia; a tal fine si avvale anche di strumenti informatici e tecnologici e adotta gli opportuni sistemi di rilevazione degli aspetti gestionali, finanziari ed economici, in modo da assicurare la certezza delle informazioni, l'efficacia e la rapidità dell'azione e delle procedure, nonché i controlli sull'evasione e le valutazioni sull'efficienza e sui risultati della gestione.
- 4. L'Agenzia garantisce e sviluppa l'assistenza ai contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nel rispetto dei principi di legalità, certezza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, dei principi e delle norme, in quanto applicabili, della legge 27 luglio 2000, n. 212.



## (Competenze)

- 1. All'Agenzia sono attribuite le seguenti competenze:
- a) gestione accentrata delle attività di vigilanza, controllo e riscossione dei tributi regionali propri;
- b) monitoraggio delle entrate da tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati;
- verifica, anche tramite visualizzazione diretta dei movimenti dei conti correnti regionali, dei versamenti delle quote di gettito erariale spettanti alla Regione Sardegna, inclusi quelli previsti dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 9.6.2016 n. 114, effettuati mediante riversamento diretto delle relative somme sui conti di tesoreria unica, e trasmissione dei flussi informativi agli uffici regionali competenti per l'accertamento contabile delle somme;
- d) attività ispettiva nei confronti del contribuente e conseguente accertamento e riscossione dei tributi compartecipati e regionali derivati;
- e) gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per le attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge istitutiva;
- f) collaborazione con l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per la predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l'implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione;
- g) riscossione spontanea e coattiva delle entrate extra-tributarie dell'Amministrazione regionale e delle sue articolazioni organizzative, direttamente o tramite il soggetto incaricato, e gestione, eventuale, del relativo contenzioso:
- h) coordinamento della riscossione spontanea e coattiva del sistema Regione di cui all'art. 4 delle legge istitutiva:
- i) supporto tecnico e informatico agli enti locali per la gestione delle proprie entrate e per il coordinamento dei propri adempimenti tributari sulla base di apposite convenzioni;
- j) collaborazione con la centrale regionale di committenza secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 della legge istitutiva;
- k) osservatorio sulla finanza e fiscalità regionale e locale, anche in collaborazione con l'ufficio competente in materia di statistica regionale. L'Agenzia esercita tali funzioni svolgendo in particolare seguenti compiti:
  - monitoraggio delle entrate tributarie ed extratributarie della Regione, ivi incluse le entrate derivanti dal recupero dei crediti effettuato da soggetti terzi convenzionati per la gestione dei fondi di rotazione e assimilati;
  - raccolta, messa a sistema e analisi dei dati di bilancio degli enti locali anche ai fini di supportare l'attuazione delle intese di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
  - valutazione ex ante ed ex post degli effetti della leva fiscale regionale e locale, avendo riguardo alle specifiche categorie e dimensioni di contribuenti, ai settori economici interessati e agli ambiti territoriali di ubicazione delle attività;
  - predisposizione di studi e analisi nella materia della finanza e fiscalità regionale e locale.

Per tali finalità, l'Agenzia mette a sistema, in un portale della finanza regionale e locale, le banche dati periodicamente trasmesse dall'amministrazione finanziaria e le altre banche dati acquisite o create ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto.



L'Agenzia cura la formazione e l'aggiornamento del personale che svolge tali funzioni, si raccorda costantemente con l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze e si attiva per garantire la partecipazione del proprio personale a riunioni, tavoli di lavoro e lavori preparatori di leggi di rilievo nazionale che hanno impatto sulla finanza regionale e locale.

#### Art. 4

## (Strumenti e flussi informativi)

- 1. Per il perseguimento dei propri obiettivi, l'Agenzia:
- a) provvede alla informatizzazione delle funzioni ad essa attribuite;
- stipula accordi con soggetti pubblici e privati per la gestione dei flussi informativi necessari per il corretto svolgimento delle attività di competenza, ivi compresi i riversamenti diretti, e per l'accesso a banche dati esistenti:
- c) acquisisce e organizza dati relativi alla solvibilità, agli aspetti tributari ed economico finanziari;
- d) realizza o acquisisce strumenti d'interfaccia con i sistemi informativi dei soggetti incaricati della riscossione per i vari livelli di governo, dell'Amministrazione finanziaria e di altre pubbliche amministrazioni.
- 2. L'Agenzia accede alle banche dati messe a disposizione dalle amministrazioni del sistema Regione, le quali collaborano nel renderle fruibili, anche in funzione delle finalità di cui all'articolo 3, lettera h) del presente Statuto.

#### Art. 5

# (Protezione dei dati personali)

- 1. L'Agenzia tratta tutti i dati personali in proprio possesso nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
- 2. Il trattamento è finalizzato unicamente a perseguire gli scopi istituzionali dell'Agenzia, così come esplicitati nell'atto costitutivo e nel presente statuto.
- 3. L'Agenzia custodisce e utilizza i dati medesimi esclusivamente per consentire il perseguimento delle predette finalità.

#### Art. 6

# (Rapporti con il garante del contribuente)

- 1. L'Agenzia, in rappresentanza della Regione, cura i rapporti con il Garante del contribuente di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), al fine di garantire una maggiore conoscenza delle criticità nei rapporti tra cittadino e amministrazione finanziaria e adotta tempestivamente, nei limiti delle proprie competenze, ogni misura ritenuta utile.
- 2. L'Agenzia, per favorire la riduzione del contenzioso e una maggiore consapevolezza dei diritti del contribuente, promuove, in ambito regionale, la figura del Garante del contribuente e ne favorisce l'attività, anche mettendo a disposizione propri spazi e risorse umane.

# Art. 7

## (Rapporti con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio)

1. L'Assessorato regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio:



- a) acquisisce i flussi informativi trasmessi dall'Agenzia e richiede le integrazioni e gli approfondimenti utili per lo svolgimento delle attività di competenza;
- b) richiede simulazioni e stime di gettito e ogni altro elemento utile ai fini della predisposizione della manovra finanziaria, del rendiconto, del bilancio d'esercizio e della nota integrativa;
- c) monitora il corretto riversamento delle entrate derivanti da riscossione spontanea e coattiva da parte dell'Agenzia;
- d) pone in essere le attività di coordinamento e controllo dell'Agenzia.
- 2. L'Agenzia:
- a) riversa nelle casse regionali le entrate riscosse in applicazione del presente Statuto, con le modalità e i tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate;
- b) fornisce all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio i flussi informativi e tutti gli elementi necessari per le attività di competenza, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate;
- allega al proprio bilancio annuale una relazione relativa alle attività svolte nell'annualità precedente, evidenziando gli obiettivi raggiunti e le criticità rilevate rispetto alle linee della programmazione finanziaria della Regione.

#### Art. 8

# (Indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo)

- 1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, nel rispetto dei principi e con l'utilizzo degli strumenti dell'armonizzazione del ciclo di programmazione previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'agenzia predispone programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.
- 2. I termini di approvazione del programma annuale e pluriennale strategico sono individuati nel regolamento di programmazione contabilità e bilancio previsto dall'articolo 16 del presente Statuto.
- 3. La rendicontazione degli obiettivi rispetto ai risultati attesi, nel rispetto di quanto definito ai sensi del comma 1, è in capo al Direttore generale dell'agenzia che redigerà apposita relazione annuale, così come previsto dall'art. 8 bis della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31
- 4. I controlli sull'agenzia sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'art. 1, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5.

#### Art. 9

# (Organi)

- 1. Sono organi dell'Agenzia:
  - a) il Direttore generale;
  - b) il Revisore dei conti.
- 2. Gli organi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate.



## (Direttore generale)

- 1. Al fine di razionalizzare la spesa a carico del bilancio regionale, il Direttore generale è scelto tra i dirigenti del sistema Regione secondo le disposizioni previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, dotati di provata esperienza professionale nelle materie oggetto dell'incarico.
- 2. Solo in caso di impossibilità ad individuare figure adeguate in base al comma 1, il Direttore generale è scelto con procedura ad evidenza pubblica tra esperti in materia di tributi e di finanza locale, analisi statistica e riscossione, in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale e che abbia svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali in ambito pubblico o privato, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. In caso di attivazione della procedura di cui al comma 2, il rapporto di lavoro tra il Direttore generale e l'Agenzia è regolato da un contratto di diritto privato con durata massima fino a cinque anni, rinnovabile una sola volta ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, e ha carattere pieno ed esclusivo.
- 4. Al Direttore esterno si applica l'art. 28, comma 9 della LR 31/1998.

#### Art. 11

## (Revoca o decadenza del Direttore generale)

- 1. Nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 22 della L.R. n. 31/1998, il Direttore generale può essere revocato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate nei seguenti casi:
- a) gravi o reiterate inadempienze;
- b) violazioni di legge, del presente Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi politici;
- c) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- d) presentazione di bilanci con gravi e ripetuti disavanzi.
- 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 è accertata la decadenza dall'incarico del Direttore generale.
- 3. Nei casi di vacanza, revoca o decadenza del Direttore generale, si rinvia all'art. 30 della L.R. n. 31/1998 come modificato dalla L.R. n. 24/2014 e successive integrazioni e modifiche.
- 4. Nei casi di gravi irregolarità, violazioni di legge o di impossibilità di funzionamento dell'Agenzia, l'Assessore competente in materia di entrate propone alla Giunta la nomina di un commissario straordinario.
- 5. Il commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale e dura in carica il tempo necessario per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 10 del presente Statuto per la scelta del Direttore generale dell'Agenzia e comunque non oltre 6 mesi ai sensi della L.R. n. 1/1977.

## Art. 12

# (Attribuzioni del Direttore generale)

- 1. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile.
- 2. Il Direttore generale svolge tutti i compiti espressamente assegnati dalle disposizioni di legge, dal



presente Statuto e dagli indirizzi politici e, in particolare:

- a) predispone i regolamenti, gli atti generali di organizzazione, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio:
- b) determina, le scelte strategiche aziendali in conformità alle direttive impartite dall'organo politico;
- c) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere gli obiettivi assegnati dall'Assessore competente in materia di entrate e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
- d) [pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in assenza dei direttori di servizio] - abrogato;
- determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità, nonché con il sistema delle autonomie locali;
- f) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti dell'Assessorato competente in materia di entrate:
- g) stipula contratti e convenzioni;
- h) determina le dotazioni organiche e adotta gli atti per il reclutamento del personale;
- i) nomina il suo sostituto per i casi di assenza o di impedimento temporaneo tra i dirigenti e, in assenza di tali figure tra i funzionari con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati in servizio;
- j) svolge le funzioni non disciplinate dal presente articolo attribuite ai dirigenti dagli articoli 23 e 24 della L.R. n. 31/1998, per quanto applicabili.

## Art. 13

## (Revisore dei conti)

- 1. Il Revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di entrate, esercita le funzioni previste dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Svolge le funzioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e dall'ordinamento contabile regionale.
- 3. All'atto della nomina, la Giunta regionale definisce il compenso spettante al Revisore secondo quanto stabilito dalla legge.
- 4. Il Revisore dei conti è scelto tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78//660/CE e 83//349/CE, e che abroga la direttiva 84//253/CE) e dura in carica tre anni.
- 5. Il Revisore dei conti può essere revocato per giusta causa, con la procedura prevista dall'art.11, comma 1, del presente Statuto.
- 6. Il Revisore dei conti vigila sull'attività dell'Agenzia e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, ha accesso agli atti amministrativi, contabili e di gestione e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
- 7. Il Revisore dei conti:
- a) vigila sul rispetto della legge e verifica la congruenza degli atti di gestione con i principi di corretta amministrazione; accerta la regolarità della gestione amministrativa;
- b) verifica la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;



- c) esamina il bilancio di previsione e controlla il bilancio consuntivo;
- d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- e) redige le relazioni di propria competenza;
- f) può chiedere al Direttore generale notizie sull'andamento e sulla gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni;
- g) riferisce tempestivamente all'Assessore competente in materia di entrate nel caso in cui riscontri gravi irregolarità nella gestione;
- h) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti dell'Agenzia.
- 8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, nonché delle risultanze dell'esame dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi è redatto apposito verbale.

# (Comitato di indirizzo regionale sulle entrate - CIRE)

- 1. Successivamente all'acquisizione da parte dell'Agenzia delle competenze in materia di accertamento e riscossione di cui all'articolo 3 della legge istitutiva, anche nel caso di attivazione del servizio di riscossione di tributi regionali propri e dei tributi locali attualmente non riscossi, è istituito il Comitato di indirizzo regionale sulle entrate (CIRE) con i seguenti compiti:
- a) affiancare il Direttore generale nelle fasi deliberative e modificative relative allo statuto e agli atti regolamentari ad esso conseguenti e collegati;
- b) elaborare e predisporre proposte e osservazioni al Direttore generale in merito alla redazione dei piani aziendali annuali o pluriennali, dei bilanci e delle scelte strategiche;
- c) supportare con pareri e consulenze le iniziative inerenti il tema delle entrate.
- 2. Il CIRE è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:
- a) dal Direttore generale dell'Agenzia con funzioni di presidente;
- b) da sei componenti di cui:
  - quattro scelti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi;
  - due scelti dall'ANCI.
- 3. I componenti del CIRE restano in carica per la durata della legislatura consiliare.
- 4. Ai componenti del CIRE, escluso il direttore generale, è corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute, secondo quanto previsto nel decreto di nomina.

#### Art. 15

## (Atti sottoposti a controllo preventivo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14)

- 1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo dell'Assessorato competente, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:
- a) programmi di attività;
- b) bilanci di previsione, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;
- c) regolamenti interni;
- d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a



500 mila euro;

- e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse.
- 2. Sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito dell'Assessorato competente in materia di personale gli atti di cui alla lettera e) del comma 1.
- 3. Sono esclusi dal controllo gli atti individuati dalla Delib.G.R. n. 21/44 del 3 giugno 2010 e successive modificazioni.

#### Art. 16

# (Sistema contabile e regolamento di programmazione, contabilità e bilancio)

- 1. All'agenzia si applica il D.Lgs. n. 118/2011, così come recepito dall'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5.
- 2. L'agenzia adotta il regolamento di programmazione, contabilità e bilancio, che è trasmesso per l'approvazione all'Assessorato competente in materia di entrate.
- 3. Il regolamento è redatto secondo le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, emanate a seguito del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e prevede l'applicazione dei principi della contabilità finanziaria potenziata.
- 4. Il regolamento stabilisce in particolare le procedure interne per la formazione dei documenti di programmazione, dei documenti previsionali, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli, al fine di assicurare il rispetto della normativa contabile e il buon andamento dell'attività gestionale sotto il profilo programmatico, economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale.
- 5. L'ordinamento contabile dell'agenzia (principi contabili, piano dei conti, affiancamento della contabilità economico patrimoniale, schemi di bilancio, ecc.), adegua la tempistica di adozione dei documenti previsionali e di rendicontazione alle direttive in materia di armonizzazione dei bilanci da parte di enti e agenzie regionali.

# Art. 17

# (Esercizio provvisorio)

- 1. L'esercizio provvisorio è autorizzato con il procedimento previsto dall' art. 4 della legge n.14 del 1995 per il controllo dei bilanci di previsione e non può superare il periodo di quattro mesi;
- 2. L'Agenzia adotta la disciplina prevista per l'esercizio provvisorio dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.

# Art. 18

## (Rendiconto Generale)

- 1. Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dai principi del D.Lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni, e dalle norme di contabilità regionale per quanto compatibili.
- 2. Il rendiconto generale deve essere corredato dalla relazione del revisore dei conti.



# (Organizzazione degli uffici)

1. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e nel rispetto di quanto previsto nella legge istitutiva, nella legge regionale n.31 del 1998 e nel presente Statuto, l'Agenzia disciplina, con proprio regolamento, l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, nonché la programmazione del fabbisogno organico, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi.

#### Art. 20

# (Dotazione organica e procedure di selezione del personale)

- 1. La prima dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata in venti unità, oltre al direttore generale. La Giunta regionale, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, e tenuto conto delle esigenze rappresentate dal Direttore generale individuate considerando tutte le professionalità richieste per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia, prevede l'integrazione della dotazione organica.
- 2. Il personale dell'Agenzia è individuato tramite selezione interna volontaria tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie, in possesso di titolo di studio e curriculum idoneo alle funzioni di cui alla presente legge. I criteri per l'individuazione e l'acquisizione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale di concerto con l'Assessore competente in materia di programmazione. Il personale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Agenzia mantiene l'inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale.
- 3. Le figure professionali non reperibili in base al comma 2 sono reclutate da altre amministrazioni e società pubbliche entro i limiti e con le modalità stabiliti dalla legge.
- 4. Nel caso in cui le procedure di cui ai commi 2 e 3 non consentano la copertura dell'intera pianta organica, il personale dell'Agenzia può essere reclutato tramite procedure concorsuali per titoli ed esami, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
- 5. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di studio e di ricerca, può stipulare contratti di diritto privato con esperti e contratti di collaborazione e convenzioni con società, enti qualificati e università, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di consulenze e di servizi.

## Art. 21

## (Personale e relazioni sindacali)

- 1. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione di cui all'art. 58, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Al personale dell'Agenzia si applica il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli enti, delle Agenzie e delle Società partecipate.
- 3. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione delle prestazioni e dei risultati cui sono collegati compensi incentivanti, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 8 bis della L.R. n. 31/1998.

## Art. 22

(Risorse)

1. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia sono:



- a) quelle assegnate dall'articolo 15 della legge istitutiva e da eventuali ulteriori trasferimenti stabiliti con leggi regionali;
- b) le entrate trasferite da soggetti pubblici, incluse le amministrazioni locali, per lo svolgimento di attività di supporto previste dal presente Statuto e specifici progetti inerenti le finalità istituzionali dell'Agenzia;
- finanziamenti attribuiti dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento di specifiche finalità nel campo dei tributi regionali e locali, nonché per far fronte a particolari obiettivi;
- d) altri proventi patrimoniali e finanziari di gestione.

# Art. 23

# Scioglimento dell'Agenzia

- 1. La proposta di liquidazione dell'Agenzia è effettuata con le stesse modalità previste per le modifiche allo statuto.
- 2. Il provvedimento di cui al comma 1 diventa esecutivo con l'approvazione da parte del Consiglio regionale.
- 3. L'eventuale avanzo di patrimonio derivante dalla conclusione della procedura di liquidazione è di pertinenza della Regione.

#### Art. 24

# (Entrata in vigore dello Statuto)

- 1. Come previsto dall'art. 10, comma 4 delle legge istitutiva, lo Statuto dell'agenzia è approvato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore competente in materia di entrate.
- 2. Lo Statuto dell'agenzia entra in vigore il giorno della sua approvazione.

# Art. 25

# (Modifiche allo Statuto - Rinvio)

- 1. Le modifiche e le integrazioni al presente Statuto sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 4, della legge istitutiva.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla legge istitutiva e alla normativa regionale in materia di enti e agenzie della Regione Sardegna.

## Art. 26

## (Norme transitorie e finali)

- 1. Nel periodo decorrente dalla nomina degli organi fino alla conclusione delle procedure di cui all'art. 20, l'Agenzia opera in regime transitorio
- 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, sentito il Direttore generale, disciplina modalità e tempi di trasferimento delle funzioni sulla base della progressiva copertura della pianta organica.
- 3. Le attività di cui all'articolo 3, punto 1 lettera d del presente statuto (accertamento e riscossione dei tributi compartecipati e regionali derivati) e le azioni conseguenti, saranno attribuite all'Agenzia a seguito di acquisizione in capo alla Regione della piena titolarità nella materia dell'accertamento e della riscossione dei tributi derivati e di quelli erariali compartecipati prodotti o comunque generati nel territorio regionale di cui



all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, anche attraverso la richiesta di trasferimento o la delega di funzioni statali riferite alle agenzie fiscali dello Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge istitutiva.

- 4. Nelle more della sua piena operatività, e comunque non oltre un anno dalla conclusione del regime transitorio di cui al comma 1, l'Agenzia può avvalersi del supporto dei competenti uffici del sistema Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
- 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.